REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

(Art. 81 Legge Regionale 12/2005)

ART. 1

Competenze della commissione per il paesaggio

1. La Commissione per il paesaggio (di seguito detta Commissione) è un organo collegiale tecnico – consultivo del Comune che esprime pareri obbligatori non vincolanti ai sensi dell'art. 81 comma 3 della L.R. 12/2005 in materia paesaggistica, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
2. La Commissione è competente ad esprimere il proprio parere in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, semplificate e accertamenti di compatibilità paesaggistica oltre agli altri casi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

ART. 2

Criteri di selezione dei commissari

1. La selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio avviene tramite avviso pubblico per la presentazione delle candidature, in conformità alla delibera di giunta regionale 22 febbraio 2021 n. XI/4348 ed ai criteri di valutazione stabiliti dall'Area Territorio.
2. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali.
3. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
5. Il Presidente e il Vicepresidente della Commissione Paesaggio dovranno essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come liberi professionisti o in qualità di pubblici dipendenti, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
6. Le candidature ammesse ai sensi dei precedenti commi del presente articolo saranno valutate da un apposita commissione esaminatrice composta da membri dell'Area Territorio, incaricata di redigere una graduatoria sulla base dei criteri indicati nel suddetto bando. La graduatoria avrà validità per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data della nomina.
7. Compatibilmente con il numero delle candidature ricevute, costituisce titolo di preferenza per la selezione di 2 commissari, non aver ancora compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della candidatura.

ART.3

Composizione e nomina della commissione per il paesaggio

1. La Commissione è composta da un numero di cinque commissari aventi i requisiti di cui al precedente art. 2.

2. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale sulla base della graduatoria di cui all'art. 2, mediante un provvedimento nel quale dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 2.
3. Il Presidente avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento
4. La commissione elegge tra i suoi componenti, all'atto della prima seduta, il Presidente e il Vicepresidente con il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
5. A seguito di decadenza dall'incarico del commissario eletto al ruolo di Presidente o Vicepresidente ne viene nominato un altro tra i commissari in carica, nel corso della prima seduta successiva.
6. Partecipano alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, uno o più dipendenti comunali con funzioni di relatore e di segretario verbalizzante.

ART. 4
Durata in carica della commissione per il paesaggio

1. La Commissione dura in carica per un periodo di 3 anni.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente la Commissione decade, continuando tuttavia a svolgere le proprie mansioni come previsto dal presente regolamento, fino alla nomina della nuova Commissione.
3. I commissari decadono dalla carica nel caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente, incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo scritto, rimangano assenti per quattro sedute consecutive o per almeno dieci sedute non consecutive nel corso dei dodici mesi precedenti.
4. La Commissione decade dalla carica nel caso in cui non venga raggiunto il numero legale per la validità della seduta per due sedute consecutive.
5. La decadenza dei commissari è dichiarata con apposita deliberazione di giunta comunale, previa comunicazione da parte dell'Area Territorio delle condizioni di cui al comma 3. Il commissario sostituto verrà nominato con apposita deliberazione di giunta comunale in base alla graduatoria stilata ai sensi dell'art. 2, comma 6 e rimarrà in carica per la restante durata della Commissione.
6. La decadenza della commissione è dichiarata con apposita deliberazione di giunta comunale, previa comunicazione da parte dell'Area Territorio delle condizioni di cui al comma 4 e si procederà alla nomina di una nuova Commissione con le modalità previste dall'art. 2.
7. Nel caso in cui non sia possibile garantire il numero minimo di cui all'art. 3 comma 1 a causa del numero insufficiente delle candidature presentate oppure a causa di decadenza di alcuni commissari e di esaurimento della graduatoria stilata ai sensi dell'art. 2, comma 6 , si procederà alla nomina di una nuova Commissione con le modalità previste dall'art. 2.

ART. 5
Casi di incompatibilità e obbligo di astensione

1. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla presentazione, la discussione e la votazione di progetti sottoposti a parere nei casi in cui sussistano condizioni di potenziale conflitto di interessi propri, del coniuge, nonché i parenti e affini fino al quarto grado.

ART. 6
Modalità di convocazione delle sedute

1. Le date e gli orari delle sedute della Commissione sono programmate annualmente dall'Area Territorio, con cadenza indicativamente bisettimanale e comunicate ai commissari a mezzo e-mail entro 7 giorni dalla prima seduta.
2. Per esigenze d'ufficio connesse all'istruttoria delle pratiche di competenza della Commissione per il Paesaggio, il responsabile dell'Area Territorio o un suo delegato possono, in accordo con i

commissari, convocare una seduta straordinaria della Commissione o revocare una seduta già programmata.

ART. 7
Modalità di svolgimento della seduta

1. Le sedute della Commissione non sono aperte al pubblico e tutti i partecipanti alle sedute della Commissione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in materia.
2. La seduta si apre con accertamento del numero legale per il quale occorre la presenza di un numero pari ad almeno la metà più uno dei commissari in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
3. La seduta viene presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente in sua assenza, il quale stabilisce l'ordine dei lavori, conduce la discussione e coordina la sintesi delle conclusioni.
4. E' facoltà del Presidente ammettere la partecipazione di terzi alle sedute ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
5. E' facoltà di chi presiede la seduta decidere che la Commissione esegua dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.
6. E' facoltà dei commissari partecipare alle riunioni in modalità telematica secondo le modalità stabilite dal Comune.

ART. 8
Modalità di espressione dei pareri da parte della commissione

1. I pareri della commissione sono espressi con votazione a maggioranza semplice, con voto palese e adeguatamente motivato esclusivamente in merito a valutazioni in materia paesaggistica.
2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Commissione o in sua assenza, del Vicepresidente.
3. Il parere formulato dalla Commissione in merito ai progetti potrà essere:
 - Favorevole
 - Favorevole con prescrizioni
 - Negativo
4. Nel caso di giudizio favorevole il progetto è approvato, nel caso di giudizio favorevole con prescrizioni il progetto è approvato ma saranno richieste delle modifiche al fine di migliorarne l'inserimento paesaggistico. Nel caso di giudizio negativo il progetto è respinto in quanto non è ritenuto possibile apportare nessuna modifica tale da migliorarne l'inserimento paesaggistico senza comportare una modifica totale dello stesso.
5. I pareri Negativi devono obbligatoriamente prevedere l'indicazione di una o più possibili soluzioni alternative, non esaustive, che consentano al richiedente di ottenere un successivo parere favorevole, modificando il progetto coerentemente con i valori paesaggistici oggetto di tutela.
6. A fronte di un parere negativo, il progettista può conferire con la Commissione, nel corso della seduta successiva per ricercare una soluzione presentando eventualmente una o più soluzioni progettuali alternative che tengano conto delle indicazioni espresse nel parere precedente.
7. E' facoltà della commissione rinviare l'esame della pratica alla seduta successiva esclusivamente nel caso un cui l'istanza non sia corredata da tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente per consentire la valutazione dell'intervento da parte della Commissione. Le motivazioni del rinvio e l'elenco della documentazione necessaria, unitamente ai riferimenti normativi, dovranno essere indicate nel verbale.
8. Al termine dei lavori della Commissione viene redatto il verbale delle pratiche trattate e dei pareri formulati sottoscritto dai commissari presenti e dal segretario verbalizzante. I commissari che partecipano alla riunione in modalità telematica devono sottoscrivere il verbale mediante firma digitale entro il termine della riunione.

9. La commissione non si esprime in merito agli aspetti urbanistici e edilizi e non può esprimere pareri in contrasto con quanto previsto dagli strumenti urbanistici.
10. I pareri della commissione sono obbligatori ma non vincolanti, salvo diversa disposizione di legge, pertanto il Responsabile del Procedimento della pratica di riferimento, unitamente al Dirigente, nell'emanazione del provvedimento finale, può discostarsene, motivando adeguatamente tale decisione.

ART. 9
Parere preliminare

1. Nei casi in cui sia richiesto il parere della Commissione, è data facoltà al soggetto legittimato di sottoporre ad essa il progetto preliminare alla presentazione dell'istanza per la realizzazione delle opere edilizie.
2. La documentazione necessaria affinché la Commissione possa esprimere il proprio parere è la medesima che sarebbe richiesta in sede di presentazione dell'istanza edilizia o paesaggistica.
3. E' facoltà del richiedente presentare due o più soluzioni alternative in merito al medesimo progetto allo scopo di agevolare la commissione nella valutazione della soluzione migliore sotto l'aspetto paesaggistico.
4. In seguito all'espressione del parere preliminare e in assenza di successive modifiche al progetto che costituiscano motivo per richiedere l'espressione di un nuovo parere ai sensi della normativa vigente, la Commissione, al momento di esprimere il parere definitivo non potrà discostarsi dal parere preliminare precedentemente espresso.

ART. 10
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento della Commissione per il Paesaggio Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 17/06/2010, sono inoltre abrogate tutte le ulteriori disposizioni precedenti in merito alla Commissione per il Paesaggio.

ART. 11
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della Deliberazione di approvazione.
2. La Commissione in carica alla data di approvazione del presente regolamento rimarrà in carica per un periodo di due anni dall'approvazione del presente regolamento.